	ALLEGATO "B"	AL NUMERO 167415 DI REPERTORIO E	
	1	AL NUMERO 12618 DI RACCOLTA	-
	STATUTO DELL'	"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità	
	Intellettiva	e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di	
	Schio, in bre	ve denominabile anche Anffas - Onlus di Schio".	
		⇒,=,=	
	Titolo primo:	Sede, fini e risorse economiche	
	Art. 1	COSTITUZIONE	
	Art. 2	SEDE	
	Art. 3	FINALITA' E ATTIVITA'	
	Art. 3.1	OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS	
		ONLUS	
•	Art. 4	PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE	
-	Titolo secondo	o: Soci	
***************************************	Art. 5	SOCI	
	Art. 5 bis	ONORIFICENZE	
	Art. 6	CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO	
	Titolo terzo:	Organi Sociali	
	Art. 7	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Art. 7 bis	CARICHE SOCIALI	
	Art. 8	ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI	
	Art. 9	ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
*2 12	Art. 10	ASSEMBLEE: POTERI	
	Art. 11	CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE	
-	Art. 12	CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	

1		
Art. 13	CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
Art. 14	CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIE-	
	RE	
Art. 15	PRESIDENTE	
Art. 16	ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	
Art. 17	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
Titolo quarto: No	rme Amministrative	
Art.18	BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE	
Art.19	DURATA DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 20	SCIOGLIMENTO	
Art. 21	REGOLAMENTO	
Art. 22	NORME DI RINVIO	
TITOLO PRIMO: SED	E, FINI E RISORSE ECONOMICHE	
Articolo 1 COSTIT	UZIONE	
È costituita l'	"Associazione Famiglie di Persone con Disabi-	
lità Intellettiva	e /o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - On-	
lus di Schio, in	breve denominabile anche Anffas - Onlus di	
Schio".		
Tale denominazion	ne o la denominazione abbreviata Anffas - On-	
lus di Schio, sa	rà usata in qualsiasi segno distintivo ed in	
ogni comunicazion	e rivolta al pubblico.	
L'Associazione	è un Ente giuridicamente autonomo parte	
dell'unitaria st	ruttura Anffas Onlus, come determinato nello	
Statuto dell'Anfi	as Onlus Nazionale.	
Articolo 2 SEDE		
		And in case of the last of the
	Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Titolo quarto: No Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 TITOLO PRIMO: SED Articolo 1 COSTIT È costituita 1' lità Intellettiva lus di Schio, in Schio". Tale denominazion lus di Schio, sa ogni comunicazion L'Associazione dell'unitaria st	Art. 15 PRESIDENTE Art. 16 ORGANO DI REVISIONE CONTABILE Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Titolo quarto: Norme Amministrative Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE Art. 20 SCIOGLIMENTO Art. 21 REGOLAMENTO Art. 22 NORME DI RINVIO TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE Articolo 1 COSTITUZIONE È costituita 1' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Schio". Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas - Onlus di Schio". Tale denominazione rivolta al pubblico. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

15-5-14		-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
	L'Associazione ha sede legale in Schio.	
	L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel	
Towns II	territorio della Regione del Veneto.	
	La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con	
	delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporte-	
	rà modifica dello statuto.	
00000	Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della	
	sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti	
TURNOSTE	la modifica dello Statuto.	
	I soci devono essere tempestivamente informati del trasferi-	
	mento della sede.	
	Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'	
	L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lu-	
	cro, opera secondo principi volontaristici, le cariche elet-	
	tive sono gratuite.	
	Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e crescita	
	sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-	
	assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ri-	
	créativo, della ricerca scientifica, della formazione, del	
	tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e ci-	
=	vili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in	
	situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle	
	loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il dirit-	
-	to inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibi-	
11207.50	le indipendente nel rispetto della propria dignità.	
	- 3 -	

=	L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo	
1 1/12	sviluppo di attività atte a:	(0.40)
GOVERNO SO	a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed	
	Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e	
	privati operanti nel settore della disabilità, nel rispet-	
	to del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui	
	all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;	
	b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito	
	legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle	
	persone con disabilità e loro famigliari;	
	c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la	
- LI -	cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità	
	intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie o-	
A	gni utile informazione, anche di carattere normativo, sa-	
	nitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di	
HE REFERENCE	discriminazione e creare le condizioni di pari opportuni-	
	tà;	
	d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione	il Faixe
	sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la quali-	
And	ficazione professionale e l'inserimento inclusivo nel pro-	
	prio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso	
	il percorso di "presa in carico";	
/ page	r e) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei	
日數學	diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la	
	loro particolare disabilità, intellettivà e/o relazionale,	
201010		2027

da soli non sanno o non possono rappresentarsi.	
Associazione non può svolgere attività diverse da quelle so-	
a indicate.	
TICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFEAS ON-	
os .	
attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con	
indicazioni fornite da Anffas Nazionale.	*
Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, per-	
anto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa	
patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli in-	
erventi per le attività regionali agli Organismi Regionali	
appresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregio-	
ali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle se-	
i associative opportune.	
'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attivi-	
à istituzionali, la loro promozione ed identificazione, e-	4
sclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 pres-	
so l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al nº	
00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei	
modí e nei termini determinati dalla stessa e così come dispo-	
sto dall' Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale.	
Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas	
Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) ces-	
sa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio	
segno distintivo e/o identificativo.	
-5-	
	Associazione non può svolgere attività diverse da quelle so- a indicate. TICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFEAS ON- S attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con indicazioni fornite da Anffas Nazionale. Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, per- anto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli in- preventi per le attività regionali agli Organismi Regionali appresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregio- ali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle se- i associative opportune. 'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attivi- à istituzionali, la loro promozione ed identificazione, e- culusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 pres- co l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n' 10897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei nedi e nei termini determinati dalla stessa e così come dispo- sto dall' Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) ces- sa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

	L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto co-	
	stitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazio-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	ni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Naziona-	•
	le nonché a garanzia primaria degli utenti a:	*
	1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo	
	predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di	
	qualità;	-
	2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adot-	and the same that
2	tando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;	
	3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale	
	delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attra-	
	verso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 re-	
The second I was	visore contabile iscritto nel relativo albo;	
	4) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali	100
	rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio	
	della Regione Veneto;	
	5) inquadrare l'eventuale personale, assunto in conformità al-	
	la vigente normativa e secondo il CCNL Anffas Nazionale;	Name of the last of
	6) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi	
	enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;	
	7) Versare annualmente la quota associativa ed il contributo	
	obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Di-	
The second second	rettivo Nazionale.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi	
	enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed asso-	
	- 6	

Ciazione spartivo eta anal- al Si	
 ciazione sportive, etc. anche al fine di provvedere alla ge-	
stione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi	1-
istituzionali.	
Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione	- 100
del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal	1455
Regolamento Generale di Anffas Nazionale.	
Articolo 4 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE	
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed	
immobili.	
Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:	
- quote sociali;	- 12.32A
- contributi dei Soci;	
- contributi di privati;	
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comu-	
ni, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizza-	N II STATE OF THE
ti al sostegno di specifiche e documentate attività o pro-	
getti;	
- contributi di organismi Internazionali;	
- lasciti, donazioni;	
- somme derivanti da convenzioni per l'esercizio delle atti-	
vità istituzionali.	
I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso,	
e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione	
dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione	
dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione	
7 TW 14 STEPS 24 - 7 -	

	di quanto versato all'Associazione stessa.	
	I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, se-	
1 STATE ON	gnatamente, non creano quote indivise di partecipazione tra-	
	smissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,	
	né per successione a titolo universale.	
	TITOLO SECONDO: SOCI	
	Articolo 5 I SOCI	
	I soci si distinguono in:	
	Ordinari:	
24	sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il se-	
3	condo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno	
1	di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso	
}	cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.	
1	Per singola persona con disabilità il numero dei soci collega-	
	ti non può essere superiore a tre.	
	La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso	
	della persona con disabilità.	
	Amici:	
	sono le persone che, anche se non parenti o affini di persone	-
	con disabilità intellettiva e/o relazionale, danno dimostrata	
Million	prova di condividere le finalità associative prendendo parte	
	attiva e collaborando alla vita dell'Associazione.	
1000	L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in	
自然少學問題	base al principio di solidarietà sociale con prestazioni vo-	
	lontarie, spontanee e gratuite.	
5401 P. S.	- 8 -	To the

	Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Con-	
	siglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza ri-	
	serve lo Statuto dell'Associazione.	
	L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consi-	
	glio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci;	
	l'eventuale non ammissione a socio deve essere motivata e la	P. C. S.
	motivazione comunicata all'aspirante socio.	
	Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere con-	
	segnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale,	
and the second second second	su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.	
	Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota	
	annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con	
	le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.	
	Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola	
	con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.	
	I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazio-	
	ne e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è am-	
	messa la temporaneità di tale partecipazione.	
to the same of the	I Soci hanno diritto a eleggere e di essere eletti gli Organi	
	amministrativi della Associazione.	
= 1/2	I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo,	12.00
	dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate	
	dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statu-	
	tarie.	
	Articolo 5 bis ONORIFICENZE	6.
	-9-	

	L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio	
	Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Benemerito"	
	a persone che hanno reso notevoli servigi all'Associazione e/o	
	che hanno promosso particolari interventi a sostegno	
	dell'Associazione stessa.	
	Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ D1 SOCIO	
,=1,	L'appartenenza all'Associazione cessa:	
	a) per decesso;	
	b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al	S TO LEG LE
	Consiglio Direttivo;	
	c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Diretti-	
	vo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in	
	carica, per i seguenti casi:	
	- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che	
distribution of the second sec	persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;	1
	- in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità	
	dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali	
	all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi	
	assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli	
	eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e compro-	
	vati motivi.	
	La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve	
	essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riu-	
	nione utile.	
	Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio	
	- 10 -	2

	di ricorrere al Collegio dei Probiviri entre trenta giorni	
100	dalla data di ricezione dello stesso.	
	Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 24, comma 3, del codice	
	civile, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria en-	
No.	tro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deli-	
	berazione di esclusione.	
	TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI	
	Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	1) l'Assemblea dei Soci;	
	2) il Consiglio Direttivo;	
_	3) il Presidente;	
	4) L'Organo di revisione contabile;	
	5) il Collegio dei Probiviri .	
	Articolo 7 bis: CARICHE SOCIALI	
5 = 11	Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione	
	della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro, alle quali	
	possono accedere anche i non soci.	
- Company	Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta,	
	dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello	
	Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.	
	Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente	
	elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre	
-	riunioni consecutive.	
	Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la	
	- 11 -	h _ =

	designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si	
1/23	svolgono a scrutinio segreto.	
	Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	7
	Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o	
	in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto in-	
×	dicato nell'avviso di convocazione.	
	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:	
M	- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di compe-	
~	tenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;	
1	- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di compe-	
	tenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del pro-	
d	gramma associativo.	-
× .	L' Assemblea è altresi convocata qualora particolari esigenze	12
	lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno	
	1/10 píù uno (un decimo più uno) dei soci aventi diritto di	
	voto.	
	La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con	
	apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo	
Dino	mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o	
AUW .	quant'altro) ed in ogni caso con modalità tali da garantirne	
	la conoscenza, personale e diretta, almeno 20 giorni prima	
	dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.	
上国家法》	L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta	The transmission of the latest th
Se S	l'universalità dei soci.	
The state of the s	- 12 -	

		i Paji
	Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligamo tutti gli	
025925	associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni	
-	diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.	
-	Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti	Y
CEOR II	delle quote sociali.	* *
	Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	4
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presen-	1.5
	za della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in	
	seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla	
	prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei	
	soci intervenutî e rappresentati.	
	L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la	
	presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di vote.	
	Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano con il vo-	
	to favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le	
dos = a	delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la pre-	
	senza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due	
	deleghe per ciascun socio.	
	Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei	
	componenti da eleggere per ogni carica associativa.	1
	La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata	NA CARL
400	separatamente e prima della votazione per la elezione delle	

	altre cariche sociali.
	Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,
	in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in
Append of February	loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su de-
	signazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto.
	Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la re-
	dazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste
	delle votazioni.
	Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le di-
	scussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.
	L'Assemblea ordinaria:
e Transition	1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la cari-
	ca di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
	2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Diret-
2 1	tivo entro i limiti previsti dall'art.11;
	3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attivi-
	tà dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamen-
	to;
	4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo
	annuale delle quote associative;
	5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei
*	conti, il rendiconto consuntivo.
·	6) elegge l'Organo di revisione contabile;
	7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale
	- 14 -

 di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;	
8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Ser-	
vizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità	
allo schema predisposto da Anffas Nazionale.	/
9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella com-	*
petenza dell'Assemblea straordinaria;	
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statu-	
tarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del	t
patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20.	
 Previa delibera dell'Assemblea, l'Associazione, che ne assume	
ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni	
di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale	
liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale	
di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di	
adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla	
normalità o, sempre su espresso mandato e nomina	
dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquida-	
torie.	
Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE	
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre	
ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero di-	
spari), tra i quali il Presidente.	
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.	
Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.	
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del	
- 15	

· in the second of the

	Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono	
	altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e	
	senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probi-	
10/2 BOX	viri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi	
	persona che per competenze o compiti scientifici o amministra-	
	tivi sia stata invitata dal Presidente stesso.	
100	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni	
8	e sono rieleggibili per massimo tre mandati.	
	Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel	
	suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le	
2	cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro,	
2	cumulabili.	
1	Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	
}	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presi-	
A	dente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei	
	consiglieri in carica.	
Was - Valle in the Fig. 7. The last	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede	
	dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione.	
	Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mez-	
aman	zo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido	
	(fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviar-	
A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	si ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata,	
	con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e	1 %
	della data in cui si terrà la riunione.	1
100000		

		T 14 - 15
_	Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da ef-	
	fettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.	
	Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di alme-	
	no la metà più uno dei componenti in carica.	
	Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto solo da 3	
	membri esso è validamente costituito con la presenza di tutti.	Age Light Wall
	Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto fa-	file being tring
	vorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.	
120	Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
	Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito annual-	
	mente dall'Assemblea, ha tutte le facoltà e i poteri necessari	
	per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la ge-	
	stione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o	
	dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo può affidare al Presidente, a consi-	34.08.5.10
	glieri, singoli soci, od eventualmente a terzi, la delega per	
	la firma di specifici atti, già deliberati dal medesimo Consi-	
	glio Direttivo.	
	I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti	
	dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente	
	all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.	
	Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare	
<u> </u>	l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo	
	corredato dal programma di attività ed il rendiconto consunti-	
	vo corredato di nota integrativa e di apposita relazione	

	sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre	
700,000	all'approvazione dell'Assemblea.	
	Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di perso-	
	nale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissando-	
	ne anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto	
	previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme	
	vigenti in materia.	
	Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per	j) vi
	lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici	
	programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.	
	Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni	
	di lavoro.	
	Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti -	
	pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di	
	gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa	
	dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri	
	Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed al-	
	la tutela degli interessi associativi.	
<i>m</i> un	Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività	
	di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte	
	le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il com-	3 11
	pimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo	
	dì diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, dona-	
	zioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aven-	
III	ti la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura	

	Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.
	Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
	A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una
	qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non
	eletti in ordine di votazione, purchè la maggioranza del Con-
	siglio rimanga sempre costituita da membri originariamente e-
	letti dall'Assemblea.
	I membri cosl nominati resteranno in carica fino alla scadenza
	del mandato dei membri sostituiti.
	L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
3	1) per decesso;
	2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscrit-
	to al Presidente;
	3) per scadenza del mandato;
	4) per la perdita della qualifica di socio
	dell'Associazione;
	5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri
	con diritto di voto, in caso di comportamenti del consi-
1	gliere incompatibili con le finalità dell'Associazione,
-	tali da arrecare danni morali o materiali
-	all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi
-	assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e
-	per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili
+	. a fattispecie rilevanti come danno sociale. Tale esclu-
-	sione va sottoposta a ratifica da parte dell'assemblea,
	ossembled,

	appositamente convocata.	
	Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal	
	ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Con-	
	sigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui deci-	
SI GIOVA	sione verrà emessa solo dopo la ratifica dell'esclusione da	
PACKED IN	parte dell'assemblea.	
	Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla	
	carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecuti-	
A.	ve, non debitamente giustificate.	1991
	Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle de-	
	liberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi	
2	suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli	
A.	affini fino al secondo.	
	Articolo 15 PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,	
C)	guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità	
	di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché	
	vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecu-	
	zione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patri-	
A	monio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio,.	
Droma	Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, e-	
KIND)	ventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di	
A A A	necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Di-	
	rettivo per la necessaria ratifica.	
	In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che	
The same of the sa	- 20 -	

	sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice
	Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente
	resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla
139	quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere
	convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. 11 nuovo
	Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del
-766	mandato del Presidente sostituito.
	Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
	Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestual-
	mente all' elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e
	si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel ca-
	so in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei re-
	visori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere
	iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
	I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.
	L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi
	altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da
	persone non socie dell'associazione.
	Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme
	dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Diret-
	tivo.
	I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni
	dell'Assemblea.
	In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione
	dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei

	fondi e accertando la manatalia	
	fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.	
	I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del	
- The second sec	Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.	*
	Articolo 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Diret-	
	tivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il col-	-
	legio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un	
	proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere par-	
	te alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto	
	ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Di-	
	rettivo e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi	
	funzionali alla vita dell'Associazione.	
	Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su	
	richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi	
	dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.	
	Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme	
	dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Diret-	
	tivo.	
	TITOLO QUARTO: Norme Amministrative	
A	Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE	
I	esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e	
	hiude il 31 dicembre di ogni anno.	
L	'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avan-	
	- 22 -	

	zi di gestione per la realizzazione delle attività istituzio-	
		-
	nali.	_
*	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiret-	
	to, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capi-	
	tale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
	siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a	
	marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro	
	soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria	
	struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giu-	
	ridica.	
	Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE	
,	La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre	
-	2100 (duemilacento).	
	Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Stra-	
	ordinaria.	
	Articolo 20 SCIOGLIMENTO	
	Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato	
	dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione	
	dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento	
	dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di	
	anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è	
	riunita validamente quando siano presenti almeno i tre/quarti	
-	dei soci in regola con il pagamento della quota associativa	

	se votata con il voto favorevole dei tre/quarti dei soci	
-	Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita	
***************************************	per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato	
	altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale	
11/2	Anffas di appartenenza.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stes-	
- Annual Control of the Control of t	sa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti	
	gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altra associazione	
11 - F	di volontariato operante in identico o analogo settore, uti-	
A 2736.	lizzando quale criterio prioritario di scelta da parte	
	dell'organo liquidatore, l'appartenenza alle Associazioni di	
	volontariato facenti parte dell'unitaria struttura Anffas ed	
	altresì la contiguità territoriale con la Associazione di-	
	sciolta all'interno della Regione Veneto.	
22. 5811	Articolo 21 REGOLAMENTO	
	Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione	
	delle norme previste nel presente Statuto.	
	Articolo 22 NORME DI RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti sta-	
A	bilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in mate-	
(chmp)	ria di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle	6
VIIII	specifiche norme riferite alla propria forma giuridica, nonché	
	alla legge n.266/1991.	
	1 Man Company	*
	Million Maria (1971)	
	- 24 -	